

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Roma, 21 dicembre 2016

Prot. 2016.0029367/am

Alla cortese attenzione di:

- Iscritti al Fondo Pegaso
- Fonti istitutive
- Delegati all’Assemblea di Pegaso

Circolare 10/2016 – Legge di stabilità 2017 e fondi pensione: quali novità?

Nella Legge di stabilità 2017 emergono novità normative relative alla minore tassazione sui rendimenti dei fondi pensione, alla detassazione del salario di produttività nel caso in cui venga versato al fondo pensione e all’anticipo della pensione attraverso i meccanismi dell’Ape/RITA.

In data 7 dicembre 2016 è stata approvata dal Senato la Legge di Stabilità 2017 (il Disegno di Legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, cd. “DDL Bilancio 2017”) e vi sono alcuni aspetti di interesse per gli iscritti alla previdenza complementare.

1. Anticipo Pensionistico (APE) e Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Si tratta della misura forse più nota della manovra: l’**APE** introduce infatti la possibilità di accedere a trattamenti o indennità analoghi alla pensione prima del raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia.

A propria volta l’APE può essere distinta in due differenti tipologie:

- l’Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica (definita anche, per semplicità, “**APE volontaria**”), che come dice il nome stesso a ben vedere non è altro che un prestito corrisposto a quote mensili e rimborsato con rate di ammortamento mensili a valere sulla futura pensione, per una durata di venti anni; per queste sue caratteristiche, l’accesso a questo istituto è aperto a tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti anagrafici e la cui futura pensione avrà un importo non inferiore a una certa soglia;
- l’**APE** c.d. “**sociale**”, che invece è rivolta a lavoratori che si trovano in situazioni particolari (disoccupati, soggetti colpiti da invalidità ovvero che svolgono particolari professioni ritenute particolarmente pesanti, ecc.) e rappresenta una indennità a carico dello Stato e corrisposta in via anticipata rispetto alla pensione, che quindi rimane piena.

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

Ambedue le tipologie di APE rivestono carattere “sperimentale” e trovano applicazione per circa un anno e mezzo, a decorrere dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018.

L’APE “**volontaria**” può essere richiesta da quanti (dipendenti pubblici o privati): - abbiano un’età anagrafica minima di 63 anni; - maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi (la durata minima dell’APE è però di sei mesi); - abbiano almeno venti anni di contributi; - la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria (ossia, a Euro 702,65 al mese). Gli importi minimo e massimi dell’APE che possono essere richiesti non sono al momento determinabili, in quanto la legge le rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di prossima emanazione.

L’APE “**sociale**” consiste in una indennità anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia, che può essere erogata a quanti abbiano un’età pari ad almeno 63 anni e ricorra una delle seguenti condizioni: a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di 7 novembre 2016 - n. 15/4 licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap e, anche in questo caso, siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; c) hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; d) siano lavoratori dipendenti che svolgono da almeno 6 anni attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo: in questo caso l’anzianità contributiva richiesta è però pari ad almeno 36 anni.

L’APE, come abbiamo appena osservato, è un istituto che riguarda essenzialmente il “primo pilastro” previdenziale: essa, tuttavia, indirettamente coinvolge anche i fondi pensione, in quanto la Legge di Bilancio attribuisce ai lavoratori in possesso dei requisiti per chiedere l’APE (volontaria) la possibilità di ottenere dal fondo pensione una **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (“**RITA**”, appunto) per il periodo compreso tra il momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Da un esame attento della norma appare abbastanza chiaro che la **RITA** non è altro che un riscatto in forma frazionata: viene affermato espressamente che essa consiste “nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto”. Inoltre, quello che sembra relativamente certo è il collegamento tra questo riscatto “frazionato” e l’APE “volontaria”, per cui questa opzione non sarebbe attivabile in tutti i restanti casi di cessazione anticipata dal servizio.

Dal punto di vista fiscale la Legge di Stabilità 2017 prevede che l’imponibile della rendita anticipata venga determinato “secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

pensionistica complementare”, facendo quindi riferimento alle tre “quote” corrispondenti al capitale maturato rispettivamente fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007 in poi; per quanto riguarda invece l’aliquota applicabile, il testo sembra prevedere (il condizionale è d’obbligo) l’applicazione all’intero importo erogato (comprese quindi le quote maturate fino al 31 dicembre 2006) dell’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Come era già stato previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 2007, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 devono essere computati fino a un massimo di 15.

Senza dubbio è la misura più interessante per coloro che si approssimano a uscire dalla fase lavorativa, poiché offre agli iscritti ai fondi pensione una nuova prestazione che potrebbe essere particolarmente agevolata dal punto di vista fiscale. Sarà importante comprendere il collegamento fra diritti legati alla previdenza obbligatoria e quelli riconducibili alla previdenza complementare. Tuttavia è necessario attendere la normativa attuativa per poter definire i limiti e le effettive possibilità, avendo presente che comunque la decorrenza è fissata a partire dal 1° maggio 2017.

2. Destinazione di premi di produttività ai fondi pensione

Anche su questo punto il DDL di Bilancio interviene per ampliare la disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che aveva previsto un regime fiscale agevolato per i premi di risultato (applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10%) erogati da imprese del settore privato: tale beneficio nel 2016 ha opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 Euro annui lordi, mentre dal 2017 viene innalzato a 3.000 euro. Inoltre tale beneficio ha operato nel 2017 con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 Euro annui, mentre dal 2017 tale limite viene portato a 80.000 euro.

Tuttavia la vera novità per i fondi pensione è che la Legge di Bilancio 2017 stabilisce che, qualora il lavoratore decida di destinare, in tutto o in parte, i premi in questione alla previdenza complementare, i relativi contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se eccedenti il limite ordinario di 5.164,57 Euro annui. Non solo, questi contributi non concorreranno neppure a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari.

Tale novità appare senza dubbio di interesse per la platea degli iscritti al fondo pensione e sarà oggetto di una prossima Circolare che permetta di definire i profili di convenienza e le modalità operative per consentire alle aziende e ai lavoratori di rendere operativa tale opportunità-

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

3. Agevolazioni per investimenti a lungo termine

Viene introdotta la possibilità per fondi pensione e casse professionali di destinare fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente ai seguenti investimenti:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano;
- b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio italiano o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari indicati alla precedente lettera a).

Gli investimenti in questione devono essere detenuti per almeno cinque anni, ma beneficiano di un regime fiscale agevolato in quanto i relativi redditi sono esenti e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva; essi devono però essere computati nella parte di prestazione corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (in altre parole, sono esenti sia nella fase di accumulo che in quella di erogazione).

Tuttavia, qualora gli investimenti in questione vengano ceduti prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e tutti quelli che non sono stati tassati in precedenza sono soggetti ad imposta sostitutiva da versare entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione: la norma stabilisce espressamente che non è prevista l'applicazione di sanzioni, ma fa anche riferimento al versamento di “interessi”.

Se invece gli strumenti finanziari sono oggetto di rimborso o scadenza prima del quinquennio, il beneficio fiscale non viene meno, a condizione che il controvalore conseguito venga reinvestito nei medesimi strumenti finanziari entro 90 giorni dal rimborso.

Con riferimento a tale aspetto sarà necessario comprendere i profili applicativi, senza trascurare la necessità di comprendere in che misura può migliorare il profilo rischio-rendimento dei comparti del fondo pensione.

Ogni eventuale decisione che impattasse sulla gestione finanziaria del fondo pensione sarà oggetto di apposita comunicazione nelle modalità previste dalla Covip.

4. Imposta di registro sulle operazioni di concentrazione tra fondi pensione

Viene infine stabilito che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 Euro per ciascuna di esse. La norma re-introduce nel nostro sistema quella riportata

Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

all’articolo 14, comma 7, del D. Lgs n. 124/1993, che non era stata però ripresa dal successivo D. Lgs n. 252/2005.

Tale novità è senza dubbio quella di minore rilievo, seppure evidenzia una rinnovata attenzione nei confronti della previdenza complementare.

Il Direttore Generale
Andrea Mariani